



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli dott. Luca Galluccio

Prima Sezione Penale

all'udienza del giorno 28 maggio 2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento nei confronti di:

██████████ nata in Ucraina il ██████████, difesa di fiducia dall'avv. Luigi Migliaccio.

imputata:

del reato p. e p. dall'art. 10bis d.lgs. n°286/1998, come modificato dalla legge nr. 94/2009, in quanto faceva ingresso e si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, nonché in violazione dell'art. 1 della legge n°68/2007, in quanto sprovvisto di titolo legale per la permanenza in Italia.

Conclusioni: il P.M. e la difesa concludono congiuntamente per l'assoluzione dell'imputata in quanto il fatto non costituisce reato.

FATTO E DIRITTO

Il Pubblico Ministero traeva a giudizio l'imputata davanti al Giudice di Pace di Napoli, per l'udienza del 23/10/2017, per rispondere del reato di cui al capo in epigrafe.

In prima udienza, regolari le notifiche e dichiarata l'assenza dell'imputata, il difensore depositava decisione del 26/06/2017 (nr. 18168/2017; R.G. 3701/2017) con cui il Tribunale Civile di Bari, investito del ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale

di Foggia, dichiarava il diritto di ██████████ alla protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998. Il difensore depositava altresì copia del biglietto di prenotazione con cui la Questura di Napoli fissava all'imputata l'appuntamento per il giorno del 21/11/2017

R.G.N.R. 100666/15 Mod. 21bis

R.G.N. 2384/17 G.d.P.

Sentenza

nr.

983 | 18

Depositata

il

Divenuta irrevocabile

il

Registro Esecuzione

nr.

Il Cancelliere

per il rilascio del permesso di soggiorno.

All'udienza di rinvio, del 22/01/2018, la difesa rappresentava che la Questura di Napoli aveva differito l'appuntamento al 09/05/2018, come da biglietto di prenotazione che depositava, Lo scrivente sospendeva il procedimento nei sensi di cui all'art. 10bis, co. 6, d.lgs. 286/1998, e rinviava all'udienza del 28/05/2018.

A tale udienza, in mancanza di eccezioni o questioni preliminari, era dichiarato aperto il dibattimento ed era acquisita la documentazione al fascicolo, compresa la copia della ricevuta che abilita al ritiro del permesso elettronico di soggiorno, che produceva la difesa.

Esaurita l'istruttoria, il giudice dichiarava chiuso il dibattimento ed invitava le parti alla discussione; al termine, previo ritiro in camera di consiglio, sulle riferite conclusioni decideva la causa dando lettura del dispositivo di sentenza.

L'imputato va assolto ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p., perché il fatto non sussiste.

In data 26/11/2014 la cittadina straniera [redacted] si recava spontaneamente presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli al fine di formulare istanza di riconoscimento della protezione internazionale. Raccolta l'istanza e compiuti gli opportuni accertamenti, emergeva che la persona non era in possesso del permesso di soggiorno, e poiché ella dichiarava di aver fatto ingresso in Italia in data 20/12/2008, con regolare passaporto, il personale dell'ufficio la denunciava ai sensi dell'art. 10bis d.lgs. 286/1998.

Il 01/02/2017 era notificata alla persona la decisione con cui la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Foggia denegava alla medesima il riconoscimento della Protezione. Formulato ricorso avverso tale decisione, il Tribunale di Bari si esprimeva nei sensi sopra riferiti, riconoscendo alla persona il diritto alla protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998. All'esito di tale decisione, la Questura rilasciava apposito permesso di soggiorno.

Ne consegue l'assoluzione dell'imputata, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Letto l'art. 530, comma 1, c.p.p., assolve [redacted] dal reato ascrittole, perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Napoli, il 28 maggio 2018.

Deposizione in cancelleria

Il Giudice di Pace
Luca Galluccio

26/6/2018